

Oggetto: Joh Wilk Von Eicken Gmbh – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette -

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l’assetto organizzativo riconducibile all’area di attività già dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell’Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l’attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall’articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata alla determinazione direttoriale 25 febbraio 2014, prot. n. 1242, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 26 febbraio 2014;

Vista l’istanza del 13 febbraio 2014 con la quale la Agio Cigars, in nome e per conto della Joh Wilk Von Eicken Gmbh, ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Vista l’ordinanza n. 2508/2014 dell’8 giugno 2014 con la quale il Tar per il Lazio ha accolto, per quanto di interesse della ricorrente Joh Wilk Von Eicken Gmbh, l’istanza cautelare richiesta con ricorso avverso il provvedimento 20142 del 7 marzo 2014, con il quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di variazione di prezzo nella tariffa di vendita delle sigarette “Manitou”;

Considerato che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dalla suindicata società alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette nella tariffa di vendita di cui alla tabella A – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 25 febbraio 2014, le cui ripartizioni dei prezzi di vendita inferiori alla classe di prezzo più richiesta, attualmente pari ad euro 215,00 il chilogrammo convenzionale, devono essere modificate in conformità alla citata ordinanza n. 2508/2014 dell'8 giugno 2014;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A – SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 10 pezzi	215,00	200,00	2,00

2. Per i motivi indicati in premessa, ai soli fini dell'esecuzione dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 2508/2014, la ripartizione del prezzo di vendita di euro 200,00, il chilogrammo convenzionale, di cui alla tabella allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. n. 1242, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A - SIGARETTE di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
18,15	20,00	36,07	125,78	200,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 26 giugno 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO